REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2303 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2025

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione ([2]) precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento, di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione di tale regolamento, le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione e la direttiva 2014/59/UE è stata modificata. Alla luce di tale esperienza e per tenere conto delle nuove disposizioni di detta direttiva, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 stabilisce una procedura e una serie minima di modelli per la presentazione, ad opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario riesaminare tale regolamento di esecuzione per promuovere l'armonizzazione degli obblighi di segnalazione in tutta l'Unione sulla base di una serie riveduta di modelli che rispecchino meglio e in modo coerente le esigenze delle autorità di risoluzione. Ciò non dovrebbe ostare a che le autorità di risoluzione raccolgano le informazioni supplementari che ritengano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per stabilire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, obblighi informativi semplificati.

(3) Per far sì che i piani di risoluzione di gruppo riguardino effettivamente il gruppo interessato, gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese madri nell'Unione non dovrebbero limitarsi alle sole entità soggette a risoluzione, ma dovrebbero interessare anche altre entità giuridiche pertinenti. Tale pertinenza dovrebbe tuttavia essere correttamente delineata al fine di esonerare dagli obblighi di segnalazione le entità che non sono pertinenti per il gruppo o che non hanno rilevanza sistemica. A tal fine è opportuno fissare soglie per identificare le entità giuridiche del gruppo alle quali dovrebbero essere imposti obblighi di segnalazione in materia di risoluzione. Inoltre la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha modificato la direttiva 2014/59/UE introducendo, tra

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).

([3]) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj).